

ALL' A.C.I. (GE)
ALLA PREFETTURA DI SAVONA
ALLA C.N.A.
AL TRASPORTO UNITO - FIAP
ALL' ANCI
AL CAPO CENTRO ANAS
AL CAPO NUCLEO ANAS
ALLA PROVINCIA DI SAVONA
AL SORVEGLIANTE NUCLEO
ALLA QUESTURA DELLA POLIZIA DI STATO DI SAVONA
AL COMP.TO DI POLIZIA STRADALE DI SAVONA
ALLA REGIONE LIGURIA
ALL' ANAS S.P.A. - DIREZIONE GENERALE
ALL' ANAS S.P.A. - DIREZIONE RELAZIONI ESTERNE E RAPPORTI ISTITUZIONALI
ALLA C.O.P.S. GENOVA
ALLA POLIZIA STRADALE DELLA LIGURIA
ALLA SEZIONE POLIZIA STRADALE DI SAVONA
AL COMPARTIMENTO POLIZIA STRADALE PER LA LIGURIA
AL COMANDO PROVINCIALE CARABINIERI DI SAVONA
ALL' ANAS S.P.A. - SALA OPERATIVA NAZIONALE
AL C.C.I.S.S. - POSTAZIONE ANAS
ALLA SALA OPERATIVA COMPARTIMENTALE
ALLA SEGRETERIA GENERALE
ALL' ANITA
AL COM. PROV.LE DEI VV.F. DI SAVONA
ALLA FAI
AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE SAVONA
AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE ALBENGA
ALLA LEGA COOPERATIVA
ALLA CROCE ROSSA ITALIANA
ALLA SEGRETERIA ANPAS
ALLA A.S.L. 2 - SAVONA
ALLA C.R.I. DI SAVONA
A GIOVANNI VIRZI'

Struttura Territoriale Liguria

Via Savona, 3 - 16129 Genova - T [+39] 01054771 - F [+39] 0105477238
Pec anas.liguria@postacert.stradeanas.it - www.stradeanas.it

Anas S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane

Società con socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e concessionaria ai sensi del D.L. 138/2002 (convertito con L. 178/2002)

Sede Legale: Via Monzambano, 10 - 00185 Roma - T [+39] 06 44461 - F [+39] 06 4456224

Pec anas@postacert.stradeanas.it

Cap. Soc. € 2.269.892.000,00 - Iscr. R.E.A. 1024951 - P.IVA 2133681003 - C.F. 80208450587



AL COMANDO POLIZIA LOCALE DI VILLANOVA D'ALBENGA
AL COMUNE DI ALBENGA
AL COMUNE DI ORTOVERO
AL COMUNE DI VILLANOVA DI ALBENGA
SPETT.LE AUTOSTRADA DEI FIORI
ALLA AUTOSTRADA DEI FIORI S.P.A.
ALLA G.COSTRUZIONI GENERALI SRL
ALLA FEDERICA PONENTE
AL SIMONE CALCAGNO

OGGETTO

Infrastruttura - Tratto pericoloso

* Tratta SS 453 DI VALLE ARROSCIA dal km 18+700 al km 18+500, corsia direzione Pieve di Teco,
Provvedimenti: divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità 30Km/h, divieto di sosta, senso
unico alternato mediante impianto semaforico o movieri

Il 24/03/2024 si è verificato un evento calamitoso sulla Strada Statale 453 "Di Valle Arroscia" al km
18+600 dove un vecchio silos è stato coinvolto nel rogo.

Con riferimento all'oggetto, si trasmette l'Ordinanza n. **350/2024/GE**

ORDINANZA N. 350/2024/GE

RESPONSABILE STRUTTURA TERRITORIALE

PREMESSO

- che il 24/03/2024 si è verificato un evento calamitoso durante il quale è stato necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco per sedare l'incendio che ha coinvolto un vecchio silos abbandonato in adiacenza alla S.S.453;
- che a seguito dell'incendio, congiuntamente alla volontà dei vigili del fuoco, i quali hanno emesso verbale di intervento, si è ritenuto necessario chiudere per 24 ore la strada statale 453 in corrispondenza del km 18+600 in attesa di verifica da parte di un tecnico abilitato, nominato dalla proprietà, sulle condizioni statiche del fabbricato coinvolto dal rogo;
- che il comune di Villanova di Albenga ha emesso ordinanza sindacale n.0002872 del 25/03/2024 al fine di sollecitare il proprietario a fare eseguire da un professionista qualificato, entro e non oltre il termine di 48 ore, un'accurata verifica di stabilità delle strutture interessate dall'incendio;
- che il comune di Villanova di Albenga ha emesso nuova ordinanza sindacale n.0003232 del 08/04/2024 con la quale intima il proprietario a demolire immediatamente e comunque entro e non oltre il termine di 60 giorni dal ricevimento della presente il manufatto in calcestruzzo interessato dall'incendio;
- che il comune di Villanova di Albenga il 20/06/2024, finiti i termini previsti da ordinanza, ha iniziato la procedura di denuncia alla prefettura dell'atto di inottemperanza.
-
-

VISTO

- il D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992;
 - il Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. del 16/12/1992 n. 495;
 - il D.M. del 10 luglio 2002 contenente il "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";
 - il Decreto Interministeriale 22/1/2019 (G.U. n. 37 del 13.02.2019) recante "Individuazione delle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare";
 - il nulla osta del Capo Nucleo e del Capo Centro condiviso dal Responsabile Area Gestione Rete;
- La procura del 29/02/2024, repertorio n. 88224

CONSIDERATO

le condizioni di emergenza

- che il 25/03/2024 l'ingegnere Franco Morscia, incaricato dalla proprietà, redige una relazione tecnica nella quale promuove una serie di interventi al fine di mettere in sicurezza il fabbricato;
- che l'inizio dei lavori per la messa in sicurezza del fabbricato è avvenuta contestualmente all'emissione della relazione sopracitata;
- che dal 25/03/2024 è stato istituito da ANAS un senso unico alternato dal km 18+700 al km 18+500 della S.5453 per inibire la corsia adiacente al fabbricato;
- che il 27/03/2024 si è tenuta una riunione presso la prefettura di Savona durante la quale si è stabilito di mantenere il senso unico alternato regolato da impianto semaforico e/o movieri al fine di garantire maggiore sicurezza alla viabilità in attesa che il proprietario si attivi per la demolizione del fabbricato danneggiato dal rogo. In tale sede il comune di Villanova di Albenga ha fatto espressa richiesta di emissione di ordinanza ad ANAS;
- che dal 25/03/2024, in prima istanza, l'impianto è stato gestito da Anas nelle more che i proprietari intervenissero con proprio personale al fine di modificare l'attuale ordinanza;
- che dal 25/04/2024 è stata emessa una seconda ordinanza nella quale la gestione del senso unico alternato è andata alla ditta Garofalo, nominata dal proprietario;
- che la ditta Garofalo, nominata dal proprietario del SILOS, facendo seguito alla comunicazione avvenuta a mezzo pec del 08/07/2024, la stessa mattina, ha rimosso i semafori e i cartelli di sua proprietà necessari per il mantenimento del senso unico alternato poiché priva di impegni contrattuali;
- che il 08/07/2024 ANAS è dovuta subentrare alla ditta Garofalo per mantenere in continuità il senso unico alternato.

ORDINA

* divieto di sorpasso per autoveicoli, senso unico alternato mediante impianto semaforico o movieri, divieto di sosta, limite di velocità di 30Km/h su SS 453 DI VALLE ARROSCIA dal km 18+700 al km 18+500, corsia direzione Pieve di Teco, a partire dalle ore 08:00 dell'11/07/2024 fino alle ore 18:00 del 2/09/2024; interesserà tutti gli utenti.

- Si specifica inoltre che:
 - Tutta la segnaletica dovrà essere conforme a quanto previsto dal Codice della Strada e dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 22 luglio 2002, come da schema allegato Tav. 66 di cui al supplemento della Gazzetta Ufficiale sopra richiamata, e dovrà essere apposta e mantenuta costantemente in efficienza dall'impresa G. COSTRUZIONI GENERALI SRL Via Fratelli Bandiera, 51, 88812 Crucoli (KR) che resta unica responsabile, sia in sede civile che penale per danni arrecati a terzi e cose in dipendenza di difetto o inefficienza della segnaletica

sollevando l'ANAS S.p.A. ed il personale da essa dipendente da qualsiasi pretesa e molestia anche giudiziaria.

- La suddetta impresa ha inoltre comunicato che il preposto di cantiere è il Sig. Pasquale Pedretti cell. 3491146394.
- La presente Ordinanza sarà resa nota al pubblico con l'installazione della prescritta segnaletica, con modalità e responsabilità di cui sopra.
- Sono incaricati di fare osservare la presente Ordinanza i funzionari e gli agenti di cui agli art. 12 del Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992).

RESPONSABILE STRUTTURA TERRITORIALE
(BARBARA DI FRANCO)

